MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Art. 10

Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata

Per il personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che cessa dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennita' stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e' determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio. E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di L. 448.554 lorde mensili pari all'indennita' integrativa speciale dovuta al personale in quiescenza a decorrere dal 1 gennaio 1983, per effetto del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1982. Successivamente alla data indicata nel primo comma, le variazioni dell'indennita' integrativa speciale saranno determinate, per la generalita' del personale in quiescenza e con la periodicita' al momento in vigore, in ragione dei quarantesimi di cui al precedente primo comma. Il ragguaglio a quarantesimi di cui al comma precedente cessa dalla data del raggiungimento dell'eta' di pensionamento da parte dell'intestatario della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilita' in favore dei superstiti. La decorrenza della pensione attribuita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in forza dell'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' fissata al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del compimento dell'anzianita' minima, ai sensi del terzo comma del richiamato articolo 42.

Versione in vigore dal 2 febbraio 1983, non più in vigore dal 31 marzo 1983 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione
Estremi	Decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-il-contenimento-del-costo-del-lavoro-e-per-favorire-l/art-10-nuovi-trattamenti-per-i-casi-di-quiescenza-anticipata/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it